

Circ. 18-10-1999 n. 530937 (1)

Pratica commerciale. Richiesta chiarimenti su dipendente con qualifica di cameriere per ammissione esame R.E.C. Art. 2, comma 3, legge n. 287 del 1991.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.

Con la nota in riferimento codesta Camera di commercio ha chiesto se "la pratica commerciale svolta in qualità di dipendente qualificato, addetto alla somministrazione, alla produzione e all'amministrazione, per due anni negli ultimi cinque anni, con la qualifica di cameriere V livello, così come previsto nella normativa dei contratti collettivi di lavoro è valida per sostenere l'esame per l'iscrizione al R.E.C." per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo la legge 25 agosto 1991, n. 287 dispone all'art. 2, comma 1, che chi intende esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere iscritto al R.E.C. di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, art. 1, e , inoltre, specifica alle lettere a), b) e c) del comma 2 i requisiti per tale iscrizione.

In particolare, poi, il comma 3 dell'art. 2 della stessa L. n. 287/91 prescrive che "sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che hanno prestato servizio, per almeno 2 anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione e all'amministrazione ".

Secondo tale disposizione, nel caso della persona in questione, il riconoscimento della validità dei requisiti, necessari per essere ammesso a sostenere l'esame per l'iscrizione al R.E.C. per la somministrazione, può dipendere solo dal possesso, da parte del suddetto, della qualifica di " addetto alla somministrazione" prevista dal C.C.N.L. con la specifica di "dipendente qualificato" rilevabile dal contratto di lavoro individuale.

Ciò premesso, ad avviso dello scrivente, le mansioni svolte da un soggetto in possesso della qualifica di "cameriere", così come individuabili dal contratto nazionale "alberghi", nonché la pratica conseguentemente acquisita con l'inquadramento al V livello del citato contratto di lavoro, non possono essere ritenuti requisiti idonei per l'ammissione all'esame in questione, in quanto le qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche di tale lavoratore non corrispondono a quelle di un "dipendente qualificato" addetto alla somministrazione.

Il Direttore generale
Dr. Piero Antonio Cinti

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.